

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1101 del 23/02/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 5631 DEL 31/10/2018. DITTA "SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA SRL". ATTIVITA': "ALLEVAMENTO DI SUINETTI IN SVEZZAMENTO FINO A 30 KG" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE, LOC. SARAVAZZINA DI VEANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1129 del 23/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 5631 DEL 31/10/2018. DITTA "SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA SRL". ATTIVITA': "ALLEVAMENTO DI SUINETTI IN SVEZZAMENTO FINO A 30 KG" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE, LOC. SARAVAZZINA DI VEANO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 5631 del 31/10/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 15414 del 07/11/2018, acquisito agli atti ArpaE prot. n. 18130 del 22/11/2018, per l'attività di "allevamento di suinetti in svezzamento fino a 30 kg" svolta dalla ditta "SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA SRL" (P.Iva 01748840335), nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC), Loc. Saravazzina di Veano (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui all'art. 8, commi 4 o 6 della Legge 447/1995 in ordine all'impatto acustico;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ArpaE n. 195600 del 17/11/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale det-amb n.5631 del 31/10/2018, presentata dalla ditta "SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA SRL" (C.F. 01748840335), relativamente alla sola matrice "scarichi";
- con nota prot. n. 206364 del 04/12/2023 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 211883 del 13/12/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento;

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 214907 del 19/12/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione volontaria;
- con nota prot. n. 8526 del 17/01/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 9 del 09/02/2024 Sinadoc 39804/2023) risulta che:

- la modifica consiste:
 - nel cambio di destinazione d'uso dell'edificio adibito inizialmente ad ufficio, dotato di servizi igienici, e trasformato (mediante C.I.L.A. per cambio di destinazione) in abitazione di servizio all'azienda agricola. Le dimensioni esterne e le caratteristiche del fabbricato non sono mutate, ma è stata attuata una trasformazione interna dei locali. Il carico organico generato è pari ad 1 A.E.;
 - nell'implementazione dell'impianto di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale che da n° 2 vassoi assorbenti passa a n° 3 vassoi assorbenti (superficie complessiva pari a 15 mq);
 - nella modifica del punto di scarico del troppo pieno dell'impianto di fitodepurazione che, per motivi legati alla pendenza del terreno, anziché recapitare nel canale di scolo aziendale ubicato a nord dell'insediamento afferente al Rio Trebbiola, recapita in un differente canale di scolo aziendale ubicato ad est dell'insediamento, anch'esso confluyente nel Rio Trebbiola;
- la ditta ha dichiarato che relativamente al locale posto all'ingresso dell'azienda adibito a spogliatoio dotato di servizio igienico, non sono intervenute variazioni relative alle caratteristiche e alla funzione (Il carico organico generato è rimasto pari ad 1 A.E.);
- pertanto, a seguito di tale modifica, dall'insediamento origina uno scarico S1 di acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico annesso allo spogliatoio e dai servizi igienici e dalla cucina dell'abitazione, trattate mediante un sistema costituito da n. 2 fosse Imhoff (aventi ciascuna potenzialità pari a 1 A.E.), un degrassatore (avente potenzialità pari a 5 A.E.) ed un impianto di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale costituito da n° 3 vassoi assorbenti aventi ciascuno una superficie di 5 mq. (per un totale di 15 mq. ed una potenzialità complessiva pari a 3 A.E.);
- i reflui in uscita dal troppo pieno del sopra descritto impianto di fitodepurazione, recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale", afferente al Rio Trebbiola;

Atteso che:

- con nota prot. n. 8528 del 17/01/2024 è stato chiesto al Comune di Vigolzone, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Rio Trebbiola;
- con nota prot. n. 910 del 30/01/2024, assunta al prot. Arpaee n. 18477 del 30/01/2024, il Comune di Vigolzone ha rilasciato l'Autorizzazione per lo scarico S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Rio Trebbiola, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere del Servizio Territoriale di ARPAE (Sd n. 6268), allegato all'Autorizzazione stessa;

Verificato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

A. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 5631 del 31/10/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 15414 del 07/11/2018 alla ditta "SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA SRL" (P.Iva 01748840335) per l'attività di "allevamento di suinetti in svezzamento fino a 30 kg" svolta nello stabilimento sito in

Comune di Vigolzone (PC), Loc. Saravazzina di Veano Pavia, **sostituendo il punto 2 del dispositivo con il seguente:**

“2. di impartire per lo scarico S1 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale “canale di scolo” afferente al Rio Trebbiola, le seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore e delle Fosse Imhoff devono essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) i pozzetti d'ispezione posti a monte e a valle dei vassoi assorbenti devono essere sempre accessibili per le verifiche di funzionalità dell'impianto da parte dell'Autorità competente;
- d) l'impianto di trattamento deve essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane; si dovrà, pertanto, oltre che disperdere le acque meteoriche per scorrimento superficiale sul terreno, avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
- e) la scelta delle essenze da piantare deve essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. Per il mantenimento delle funzioni evaporative si deve provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
- f) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle varie sezioni dell'impianto di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; a tal fine deve essere periodicamente prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore e l'espurgo, almeno annuale, dei fanghi dalle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Vigolzone e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;”

B. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale det-amb n. 5631 del 31/10/2018, (rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 15414 del 07/11/2018) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (provvedimento conclusivo prot. n. 15414 del 07/11/2018);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.